

**La semplificazione dei procedimenti e l'ampliamento delle competenze del Soprintendente, promossi dal Testo Unico, possono aiutare nella definizione dei problemi, ma solo la sensibilità del restauratore può consentire interventi adeguati senza rischi di compromissione del bene.  
Nella migliore tradizione italiana**

# Quale restauro ?

**Maria Beatrice Mirri\***

*\*legislazione dei Centri storici, Università della Tuscia, Viterbo.*

**I**l restauro rappresenta una importante e delicata attività, di fondamentale importanza in un paese come l'Italia, depositario di tali e tanti beni culturali e ambientali da poter essere definito un "museo a cielo aperto".

Ed allora, per poter conservare, gestire e valorizzare questo immenso, articolato e soprattutto vulnerabile patrimonio, occorre inquadrare il problema in una cornice più ampia, data dall'inquadramento del restauro nel sistema giuridico e più in particolare nel diritto dei beni culturali e ambientali.

Il restauro può essere definito come un intervento compiuto su un'opera per prolungarne la vita: considerando che spesso può riguardare i monumenti e



**Ex torneria del Politecnico di Torino  
(Progetto curato da Politecnica Ingegneria e Architettura, Firenze).**

riandando all'etimologia di questo termine (dal latino monere = ricordare),

risulta evidente che conservare e restaurare i monumenti antichi assolve la funzione di trasmettere ai posteri la memoria delle epoche passate.

In via preliminare, si può affermare che l'attività di restauro è di preminente interesse pubblico ai fini della conservazione del patrimonio artistico, in considerazione dei complessi problemi scientifici e tecnici che suscita; in essa lo Stato interviene sia per promuovere la ricerca, sia per sovrintendere alla esecuzione dei lavori di speciale complessità (cui provvede istituzionalmente l'Istituto Centrale per il Restauro).

Una caratteristica peculiare di questo settore consiste nel fatto che il privato, proprietario di un bene culturale, non può dar corso di sua iniziativa al restauro del bene culturale, se esso non viene ritenuto opportuno e comunque solo con le modalità e le cautele che l'amministrazione ritiene di prescrivere.

## **La disciplina del Testo Unico**

Fino al 1999 non esisteva una definizione legale di restauro, ma si poteva solo fare riferimento a norme sparse o parti di esse: disciplina quindi frammentaria, dispersa, non omogenea e inadeguata.

Tali considerazioni hanno evidentemente ispirato la disciplina contenuta nel Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali (decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490): il Capo II contiene le disposizioni sulla conservazione, con particolare attenzione ai problemi del restauro (cui è stata dedicata una sezione), coordinati con le norme relative alle forme e modalità di intervento dello Stato nelle spese sostenute dai proprietari per gli interventi conservativi.

Notevole importanza riveste la Sezione II concernente il restauro, in cui, secondo la Relazione, "per conferire il massimo risalto alla centralità di tale operazione nella politica di tutela, sono disciplinati gli interventi di natura positiva

finalizzati alla conservazione dei beni culturali". Per la prima volta viene fornita una definizione legislativa di questa importante e delicata attività, di cui si era lamentata l'assenza; sono specificamente delineate le procedure da seguire, collegate all'essenziale profilo degli interventi finanziari pubblici a sostegno dei proprietari di beni culturali. Pur essendo prevista "ai fini del presente Capo" (e quindi non si dovrebbe riferire ai beni ambientali e paesaggistici, inquadrati nel Titolo II), la definizione di restauro delineata dall'art. 34 assume certamente un valore più ampio e generale e concerne "l'intervento diretto sulla cosa volto a mantenerne l'integrità materiale e ad assicurare la conservazione e la protezione dei suoi valori culturali". Si specifica poi, con una previsione di fondamentale importanza in un Paese come l'Italia soggetto a frequenti calamità, che, nel caso di immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico, il restauro comprende l'intervento di miglioramento strutturale. D'altra parte, la nuova normativa realizza una notevole semplificazione dei procedimenti di controllo, riunendo in un unico provvedimento del soprintendente l'approvazione del progetto di restauro, la pronuncia sull'ammissibilità ai contributi statali e la certificazione ai fini delle agevolazioni tributarie, che prima erano rilasciati in momenti diversi (art. 35). Contemporaneamente il Regolamento di attuazione della legge Merloni sui lavori pubblici (D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554) aveva definito il restauro come "l'esecuzione di una serie organica di operazioni tecniche specialistiche e amministrative indirizzate al recupero delle caratteristiche di funzionalità e di efficienza di un'opera o di un manufatto", mentre, nella parte riguardante specificamente i lavori sui beni culturali, aveva stabilito che "consiste in una serie organica di operazioni tecniche specifiche indirizzate alla tutela e valorizzazione dei caratteri storico-artistici dei beni culturali e alla conservazione della loro



consistenza materiale", fornendo altresì un concetto di manutenzione. Veniva così sottolineata la necessaria correlazione tra manutenzione e restauro, pur essendo distinte dal carattere ripetitivo di cura costante della prima rispetto alla natura episodica e saltuaria dell'altro. Rispetto alle altre nozioni, quella fornita dall'art. 34 presenta certamente un carattere generale, essendo riferibile agli interventi sia sulle cose mobili che immobili (connotate dai più diversi interessi, richiamati dagli artt. 2 e 3) ed assumendo una duplice valenza. Infatti, il restauro lato sensu culturale è definito come l'intervento diretto sulla cosa, vol-

**“Museo geologico” Ristrutturazione di un edificio sito in largo S. Susanna a Roma. Il progetto consiste nel recupero architettonico e nella ristrutturazione funzionale dell'edificio del Servizio Geologico Nazionale. L'edificio del 1885 è opera di Raffaele Canevari. Si tratta di uno dei primi e rari esempi di architettura tecnologica a Roma per l'accostamento del sistema costruttivo tradizionale della muratura con quello del ferro. La costruzione inglobò le antiche mura di un convento del 1600. Il progetto (Studio Valle) prevede il ripristino dell'attività museale, della biblioteca, delle sale di lettura di conferenza e degli uffici.**

to, da una parte, a mantenerne "l'integrità materiale" (che può essere stata compromessa dal decorso del tempo, da eventi traumatici o da offese specifiche) e, dall'altra, "ad assicurare la conservazione e la protezione dei suoi valori culturali". Il riferimento esplicito alla duplice natura materiale ed immateriale del bene culturale rappresenta un progresso rispetto ad altre nozioni e costituisce la peculiarità e originalità di tale definizione; nel contempo, il richiamo alla conservazione e protezione dei valori culturali fa sì che il restauro si collochi nell'ambito della "tutela", espressamente riservata allo Stato, che l'art. 148 del decreto legislativo 112/98 ravvisa in ogni attività diretta a riconoscere, conservare e proteggere i beni culturali. Innovativo e fondamentale è l'art. 36, che prevede l'applicazione (in precedenza tassativamente esclusa) delle procedure urbanistico-edilizie semplificate agli immobili vincolati: è perciò ammessa la denuncia di inizio attività (Dia), se l'intervento è stato approvato dal soprintendente, che invia il progetto al Comune. Per comprendere l'importanza dell'art. 36, è opportuno ricordare che gli interventi edilizi sugli immobili dichiarati di interesse storico e artistico erano soggetti dapprima all'autorizzazione della soprintendenza e poi al rilascio della concessione edilizia da parte del Comune. L'art. 48 della legge 457/78 aveva previsto la semplice autorizzazione (in luogo della concessione) per gli interventi di manutenzione straordinaria, allargata in seguito ad altri interventi di restauro e risanamento conservativo e realizzazione di pertinenze ed impianti tecnici, mentre l'art. 26 della legge 47/85 l'aveva richiesta per le opere interne: tale possibilità era però esclusa per gli immobili vincolati. In seguito, l'art. 2, comma 60, della legge 662/96 aveva introdotto, al posto dell'autorizzazione, la denuncia di inizio di attività per molti interventi di trasfor-

mazione edilizia, indicati dall'art. 31, lettere a), b) e c) della legge 457/78 (manutenzione, risanamento conservativo e restauro). L'art. 36, completando tale percorso, consente il ricorso alla procedura semplificata della denuncia di inizio attività anche per le opere di restauro sugli edifici vincolati. In tal modo, il procedimento è concentrato nelle mani del soprintendente, che rilascia l'approvazione ed invia il progetto al Comune, cui deve essere indirizzata la denuncia di inizio attività da parte dell'interessato. Gli interventi di restauro possono anche essere disposti di ufficio, in quanto il Ministero ha facoltà di provvedere direttamente agli interventi necessari per assicurare la conservazione ed impedire il deterioramento di beni culturali oppure il Ministero può imporre al proprietario, possessore o detentore l'esecuzione di tali lavori e la spesa è posta a carico del proprietario (art. 37 ss).

### Il restauro architettonico

Il problema si complica ancora quando si passa a considerare il restauro architettonico, che riguarda i beni immobili, gli edifici, i complessi monumentali o addirittura le città, anche se in materia sono rinvenibili alcune specifiche disposizioni, come la c.d. legge-ponte 6 agosto 1967, n.765, che, nel disciplinare per la prima volta i centri storici, fornendone la definizione legale ("agglomerato urbano che rivesta carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale"), prevede che siano consentite solo opere di consolidamento o restauro, senza alterazione di volumi. La circolare del Ministero dei Lavori pubblici del 28 settembre 1967, n. 3210, specifica che "per opere di restauro devono considerarsi quelle tendenti non solo alla conservazione dell'edificio nella sua inscindibile unità formale-strutturale, ma anche alla valorizzazione dei suoi caratteri architettonico- deco-

rativi, al ripristino di parti alterate e all'eliminazione di superfetazioni degradanti. Il restauro deve rispettare tanto l'aspetto esterno quanto l'impianto strutturale tipologico- architettonico dell'interno e delle parti decorative, pur provvedendo in ordine alle esigenze igieniche e di abitabilità. Potranno, inoltre, essere consentiti eventuali adattamenti e nuove destinazioni d'uso, qualora queste siano compatibili con il carattere urbanistico, oltre che storico ed artistico, del complesso e, soprattutto, non contrastino con la concezione unitaria propria dei singoli organismi edilizi".

In seguito, l'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, nel definire compiutamente la tipologia degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, ha stabilito che gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono quelli "rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili", richiamando quindi le precedenti disposizioni e superando eventuali problemi legati al valore delle circolari come fonte giuridica. Ed ancora, l'art. 31, chiarendo la distinzione tra interventi di manutenzione (cura costante e attenta della cosa per evitarne il degrado) e restauro, conduce a definire gli ambiti di competenza tra il Ministero e le Regioni relativamente ai beni dei musei degli enti locali o di interesse locale: mentre la manutenzione è di competenza regionale (ai sensi dell'art. 7, lett. b, D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3), gli interventi di restauro restano soggetti al controllo dell'organo statale.

L'ultimo tassello per la ricostruzione del quadro normativo riguardante l'attività di restauro è fornito dalla legge Merloni 11 febbraio 1994, n. 109 (più volte modificata e dalle vicende travagliate anche per il regolamento), che ha

ricompreso nell'ambito del concetto di lavori pubblici "le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti". Ne deriva la creazione di una nuova figura di restauratore, da identificare non più nel singolo artista-artigiano del passato, bensì nell'impresa organizzata, qualificata e altamente specializzata, anche se legittimi dubbi possono sorgere sull'assimilazione restauro/lavori pubblici, in quanto i beni culturali possono essere restaurati, ma non modificati. Occorre ricordare che in materia è intervenuta autorevolmente la Corte costituzionale con la sentenza n. 277/93, affermando che l'autorizzazione al restauro è volta ad esprimere il positivo apprezzamento dell'opportunità tecnico-scientifica dell'intervento e ad accertare la validità dei metodi che si intendano adottare nell'operazione da compiere. Ha pertanto una funzione di tutela del valore culturale del bene, mediante un atto di necessaria collaborazione con la Regione, "imprescindibile in un settore nel quale la salvaguardia complessiva del patrimonio artistico e storico della Nazione è affidata al responsabile concorso di tutti gli enti e i soggetti a diverso titolo coinvolti". E' opportuno ricordare che, già nel campo urbanistico, la Corte Costituzionale era intervenuta per ribadire la necessità di una leale collaborazione tra Stato e Regioni in materia di tutela del paesaggio e del territorio.

### **Alcuni problemi aperti**

Molti sono i problemi che si presentano attualmente in materia: il primo si riferisce al restauro del moderno e ancor più del contemporaneo, sia nel campo artistico che architettonico. Nel campo artistico, il restauro dell'opera d'arte di questo secolo si deve misurare con nuovi materiali e tecniche diverse da quelle tradizionali (si pensi all'arte povera o a quella concettuale), mentre il restauro architettonico non si può più limitare all'intervento con-

servativo sull'edificio moderno o contemporaneo, ma spesso deve in via preliminare effettuare una scelta di nuova destinazione d'uso o di recupero (a volte più difficile di quella relativa a un edificio antico).

Si pone subito il problema della compatibilità delle scelte con le varie destinazioni: se è logico il passaggio da edificio claustrale o scolastico a complesso residenziale, universitario o culturale, maggiore impegno comporta la destinazione di un immobile artigianale o industriale a funzioni culturali o miste (gli esempi del Lingotto a Torino, della Birreria Peroni a Roma, degli stabilimenti della Bicocca a Milano sono ben noti). Pertanto il problema si sposta sempre più dal restauro al recupero e al riuso, soprattutto se dall'intervento sull'opera o sull'edificio si passa alla serie o alla collezione o, ancor più, al complesso monumentale e alla città.

Ma il passaggio dal restauro artistico e architettonico a quello urbano non è ancora esauriente, in quanto negli ultimi anni si è cominciato a parlare sempre più di restauro ambientale, rivolto a contrastare il degrado che si diffonde con velocità impressionante fino a distruggere le aree ancora intatte e incontaminate. Per concludere, il tentativo di inquadrare sistematicamente questa delicata attività nell'ambito più strettamente giuridico può fornire degli spunti interessanti, ma non può indicare quali siano i metodi e gli interventi migliori, più adeguati ai casi concreti. Solo la preparazione, la specializzazione e la creatività del restauratore possono guidare la decisione, tenendo sempre conto del valore culturale del bene, della unicità e irripetibilità dell'opera d'arte e del rischio di compromettere irrimediabilmente la cosa.

Ed allora, occorre considerare dovutamente e valorizzare quel patrimonio di conoscenze, abilità specifiche, tradizioni, segreti nell'uso dei materiali e delle tecniche, che appartiene solo a chi nasce e cresce in ambienti così intrisi



**Ruderi del borgo di Balestrino (Savona).**

di tradizioni millenarie da determinare una spontanea e naturale convivenza con l'antico. Ed è forse questo che costituisce la particolarità dei restauratori italiani, che tutto il mondo invidia (basta pensare a personaggi come Pico Cellini o Mario Modestini) e che potrebbe costituire una preziosa risorsa da esportare e diffondere a livello internazionale.